



Modello di organizzazione e gestione

D.Lgs. n. 231/2001

MOG

Revisione 0



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE
DELLA
SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.**

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

PARTE GENERALE

APPROVATO

Data 25/11/2024 Firma Amministratore Unico _____

SOMMARIO

PARTE PRIMA – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.	4
2. REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.	6
2.1 ART. 24 D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA P. A. E IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI:	6
2.2 ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001 - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI:	6
2.3 ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: .	7
2.4 ART. 25 D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:	7
2.5 ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001) - REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO:	8
2.6 ART. 25 BIS.1 D.LGS. N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:	9
2.7 ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001 - REATI SOCIETARI:	9
2.8 ART. 25 QUATER D.LGS. N. 231/2001 - REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.	10
2.9 ART. 25 QUATER.1 D.LGS. N. 231/2001 (ART. 583 BIS C.P.) - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.	10
2.10 ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE:	10
2.11 ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001 - ABUSI DI MERCATO:	11
2.12 ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:	11
2.13 ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA:	11
2.14 ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:	11
2.15 ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:	12
2.16 ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001- REATI AMBIENTALI:	12
2.17 ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE:	13
2.18 ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001- RAZZISMO E EXENOFobia:	13
2.19 ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI:	13
2.20 ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001- REATI TRIBUTARI:	13
2.21 Legge n. 146/2006 (Reati transnazionali):	13
3. LE SANZIONI APPLICABILI.	14
PARTE SECONDA - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.	15
1. SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.: CRONISTORIA E PRINCIPALI ATTIVITÀ.....	15
2. OBIETTIVI DEL MODELLO.....	16

3. SOGGETTI DESTINATARI	17
4. FASI E STRUTTURA DEL MODELLO.	17
5. ADOZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	18
6. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DELLA SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.....	19
PARTE TERZA–L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
1. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
2. FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.	22
3.1 SISTEMA DELLE DELEGHE.....	22
3.2 SEGNALAZIONI DI ESPONENTI DELLA SOCIETA’, DIPENDENTI E TERZI.	23
3.3 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI.	<u>245</u>
PARTE QUARTA–IL CODICE ETICO	25
1. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL CODICE ETICO.	25
PARTE QUINTA–IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
1. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE.	25
PARTE SESTA–FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	26
1. COMUNICAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL MODELLO AI DIPENDENTI.	26

PARTE PRIMA - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della L. n. 300/2000, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e Convenzione OCSE del 17 dicembre sulla corruzione).

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell’Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

In sostanza, la responsabilità amministrativa prevista dal testo normativo in questione consiste nell’imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell’illecito stesso.

È stata quindi introdotta una responsabilità autonoma dell’Ente diversa da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l’Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

La responsabilità dell’Ente sorge in occasione della commissione dei reati previsti espressamente dal decreto e commessi *nel suo interesse o a suo vantaggio* da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente stesso. Al riguardo, l’art. 5 del decreto indica quali autori del reato:

- a) “*le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e*

funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali);

b) *“le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti sottoposti).*

Gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità.

Per espressa volontà del Legislatore, l’Ente non risponde del reato commesso qualora i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, 2° co., del D.Lgs. n. 231/2001).

Nel caso di *“reati commessi da soggetti in posizione apicale”* l’art. 6, 1° co., dispone che l’Ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

Il Legislatore ha quindi previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti (“apicali”) esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nell’ipotesi di reati commessi da “sottoposti”, l’art. 7 dispone che:

- l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile da un'accertata violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

2. REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

Il D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.1 ART. 24 D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA P. A. E IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI:

- Truffa (art. 640 c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

2.2 ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001 - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Falsità commesse in relazione a documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

2.3 ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:

- Reati associativi (artt. 416, 6° co., 416 bis, 416 ter c.p. e 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Reati commessi avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nell'art. 416 bis c.p.

2.4 ART. 25 D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

2.5 ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001) - REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, 1° e 2° co., c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.6 ART. 25 BIS.1 D.LGS. N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:

- Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.);

2.7 ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001 - REATI SOCIETARI:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 3° co., c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, 1° e 2° co., c.c., abrogato ora 173 bis del D.Lgs. n. 58/1998);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1° e 2°, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, 2° co., c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione tra privati (2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° co., c.c.);

2.8 ART. 25 QUATER D.LGS. N. 231/2001 - REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.

2.9 ART. 25 QUATER.1 D.LGS. N. 231/2001 (ART. 583 BIS C.P.) - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

2.10 ART. 25 QUINQUES D.LGS. N. 231/2001 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE:

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, 1° e 2° co., c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

2.11 ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001 - ABUSI DI MERCATO:

- Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (parte V, titolo I bis, capo II del D.Lgs n. 58/1998).

2.12 ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- Omicidio colposo (art. 589, 2° co., c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, 3° co., c.p.).

2.13 ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA:

- Ricettazione (art. 648 c.p);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

2.14 ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:

- art. 171, 1° comma lett. a) bis e 3° comma, della L. n. 633/1941;
- art. 171 bis della L. n. 633/1941;
- art. 171 ter della L. n. 633/1941;
- art. 171 septies della L. n. 633/1941;
- art. 171 octies della L. n. 633/1941.

2.15 ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:

- art. 377 bis c.p.

2.16 ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001- REATI AMBIENTALI:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- art. 137, commi 2°, 3°, 5° primo e secondo periodo, 11° e 13°, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 256, commi 1° lett. a) e b), 3° primo e secondo periodo, 5°, 6° primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 257, commi 1° e 2°, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 258, comma 4° secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 259, comma 1°, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 260 bis, commi 6°, 7° secondo e terzo periodo, 8° primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 279, comma 5°, del D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 1, commi 1° e 2° della L. n. 150/1992;
- art. 3 bis, comma 1°, della L. n. 150/1992
- art. 6, comma 4°, della L. n. 150/1992;

- art. 3, comma 6°, della L. n. 549/1993;
- art. 8, commi 1° e 2°, del D.Lgs n. 202/2007;
- art. 9, commi 1° e 2°, del D.Lgs n. 202/2007.

2.17 ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE:

- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998
- art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs n. 286/1998;

2.18 ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001- RAZZISMO E EXENOFOBIA:

- art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/1975

2.19 ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI:

- artt. 1 e 4 della legge n. 401/1989

2.20 ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. N. 231/2001- REATI TRIBUTARI:

- artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000

2.21 Legge n. 146/2006 (Reati transnazionali).

L'art 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli Enti anche alle ipotesi in cui vengano perpetrati i seguenti reati aventi carattere transnazionale:

- art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- art. 378 c.p. – Favoreggiamento;
- art. 416 c.p. - Società per delinquere;
- art. 416 bis c.p. - Società di tipo mafioso;
- art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973 - Società per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 del D.P.R. 309/1990 - Società finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

3. LE SANZIONI APPLICABILI.

Per tutte le fattispecie di reato sopra elencate, qualora sia accertata anche la responsabilità dell'Ente, è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'art. 9, 1° co., del D.Lgs. n. 231/2001 indica le sanzioni che possono essere comminate all'Ente:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive:
 - a) la interdizione dall'esercizio della attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna dell'Ente; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere anche fonte di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali.

PARTE SECONDA - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.

1. SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.: CRONISTORIA E PRINCIPALI ATTIVITÀ.

La Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. è stata costituita con atto del 01/08/2023 ed ha sede legale nel Comune di Crotone (KR) Via Pastificio n. 1.

La Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. ha codice fiscale/partita iva n. 03927360796 e indirizzo pec: generalserviceroma@arubapec.it.

La GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. ha per oggetto tra le varie attività elencate sia nell'atto costitutivo che nella visura camerale, anche l'attività di assistenza domiciliare e teleassistenza;

La GENERAL SERVICE ROMA S.R.L., con Decreto della Regione Lazio, SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, Determinazione – GSA N. del G15386 del 19/11/2024, è stata autorizzata all'esercizio per l'assistenza domiciliare integrata rivolta a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti.

La GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. ha sede operativa in via Zoe Fontana, 220, 00131 Roma, palazzina B4, scala C, piano terra – int. 1;

L'Amministratore Unico della GENERAL SERVICE ROMA S.R.L., ha tutti i poteri di cui all'art. 15 dell'atto costitutivo e rappresenta l'Organo Amministrativo al quale è affidata la gestione della società, a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e lo stesso atto riservano espressamente ai soci.

2. OBIETTIVI DEL MODELLO.

La SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. ha ritenuto di procedere all'adozione ed attuazione del Modello di organizzazione e gestione di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2001 per assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e posizione e a tutela dei propri soci, collaboratori esterni, clienti e fornitori e, in definitiva, per garantire il rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Modello di organizzazione e gestione di GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. è stato adottato in data 25.11.2024 con apposito verbale.

Con l'adozione del Modello di organizzazione e di gestione, la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, insieme agli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle prescrizioni contenute nel decreto in esame.

Lo scopo del Modello organizzativo è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini di una corretta costruzione del Modello, appare, pertanto, fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Al Modello di organizzazione e di gestione vengono pertanto attribuite le seguenti funzioni:

- rendere noto, a tutto il personale della SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti di varia natura, che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, o comportamenti che violino la regolamentazione interna (procedure e codice etico) e più genericamente i principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;
- determinare in tutti coloro che hanno rapporti con la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. o che con essa collaborano la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;

- garantire in modo efficace la prevenzione della commissione di illeciti, nell'ambito della società mediante: 1) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; 2) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; 3) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

3. SOGGETTI DESTINATARI.

I soggetti tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e di gestione adottato da GENERAL SERVICE ROMA S.R.L., ciascuno in relazione al proprio ruolo all'interno della Società e alla propria attività, identificata a rischio, da svolgere, sono:

- il personale facente parte degli organi direttivi che opera in nome e per conto della Società;
- i lavoratori subordinati;
- tutti i soggetti terzi che rappresentano la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. senza vincoli di dipendenza come consulenti, agenti ed altri collaboratori autonomi.

4. FASI E STRUTTURA DEL MODELLO.

Il processo di definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo si articola principalmente in due fasi:

- a) **identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio:** tale fase presuppone una mappatura delle aree di attività della Società rappresentata da un'analisi dell'attività medesima volta ad individuare le aree di rischio di reato, cui segue l'individuazione delle eventuali carenze organizzative, con previsione di interventi correttivi;
- b) **progettazione del sistema di controllo:** tale fase concretizza la preventiva valutazione del sistema di controllo interno, in una fase di adeguamento e integrazione, e comunque nell'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Dal punto di vista della struttura, il Modello si compone di:

- **Parte Generale** costituita da:

- 1) *Presente documento* che contiene una breve sintesi della normativa di riferimento, gli obiettivi e i principi che regolano il Modello, la metodologia usata per la redazione dello stesso ed una breve introduzione su ciascun elemento costitutivo;
- 2) *Legislazione* (all. n. 1 della Parte generale);
- 3) *Codice etico* (all. n. 2 della Parte generale);
- 4) *Sistema disciplinare* (all. n. 3 della Parte generale);
- 5) *Statuto dell'Organismo di Vigilanza* (all. n. 4 della Parte generale).

- **Parte Speciale** costituita dalla “Mappatura delle attività a rischio reato” e dalle c.d. “Procedure”.

5. ADOZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuato secondo i seguenti criteri:

- 1) **predisposizione e aggiornamento del modello:** tali funzioni sono svolte ad opera della Società, dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica dell'Organismo di Vigilanza, che potrà comunque avvalersi di professionisti esterni;
- 2) **approvazione del Modello:** Il Modello Organizzativo, alla luce della disciplina prevista dall'art. 6, 1° co. lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001 è approvato dall'Amministratore Unico;
- 3) **modifica del Modello:** L'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni della Parte Generale del Modello, allo scopo di consentirne la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società. Anche l'aggiornamento della Parte

Speciale è demandato all'Amministratore Unico. Le modifiche apportate dal Presidente alla "Mappatura delle Attività a rischio reato" ed alle Procedure, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico, nella prima riunione utile successiva alle modifiche apportate, ed a tutti i destinatari del presente Modello tramite apposita comunicazione scritta;

- 4) **attuazione del Modello:** l'Amministratore Unico è responsabile dell'attuazione del Modello nell'Ente;
- 5) **controllo e verifica dell'efficacia del Modello:** è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea e il controllo del Modello nell'ambito della Società, riportando periodicamente l'esito del suo operato all'Amministratore Unico.

6. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DI GENERAL SERVICE ROMA S.R.L..

In virtù della disciplina prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. è tenuta a svolgere preventivamente un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che possono considerarsi a rischio di reati previsti dal decreto.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura dell'ente e delle singole attività svolte.

In particolare, le attività prese in considerazione sono le seguenti:

- le **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del decreto citato;
- le **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste

nel reato di corruzione e sul concetto di “altra utilità,” cui fa riferimento tale fattispecie criminosa.

I profili di rischio potenziale per la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. sono stati individuati:

- effettuando interviste con i responsabili delle funzioni dell’ente;
- accertando le singole attività a rischio ai fini del D.Lgs.n. 231/2001 nell’ambito delle diverse funzioni dell’ente;
- esaminando la documentazione relativa all’attività svolta dalla Società;
- individuando:
 - i soggetti (pubblici e privati) coinvolti nel rapporto a rischio;
 - la causa del rapporto a rischio;
 - l’oggetto del rapporto a rischio;
 - la frequenza del rapporto a rischio;
 - l’attività più sensibile nel rapporto a rischio;
 - le fattispecie penali astrattamente configurabili.

In virtù della mappatura delle aree di rischio sono state predisposte apposite procedure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività della Società nel rispetto della legge.

PARTE TERZA–L’ORGANISMO DI VIGILANZA

1. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che regolano le condizioni di esonero dell’Ente da responsabilità, è istituito presso la SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. l’Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Si tratta di un organismo interno alla Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, dotato di una consolidata esperienza dei controlli aziendali e di una adeguata preparazione in campo amministrativo.

Lo stesso, pertanto, non può, in quanto dotato di poteri consultivi, propositivi e di vigilanza coincidere con l' Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, quindi, deve essere posizionato in un contesto di organigramma della Società e di linee di riporto che gli garantiscano la necessaria autonomia e continuità d'azione.

2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'organismo di Vigilanza, in virtù di specifico Statuto (all. n. 4 della Parte generale) sono affidate le seguenti mansioni:

- **vigilare** sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte di amministratori, dipendenti, consulenti, clienti, fornitori, etc.;
- **verificare** l'adeguatezza del modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal decreto;
- **proporre** all' Amministratore Unico gli aggiornamenti del Modello in relazione ai mutamenti aziendali e normativi.

Per un'efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle "aree di attività sensibili";
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sull'attività della Società attivando, di concerto con l'Amministratore Unico e i responsabili delle singole attività della Società, le procedure di controllo;

- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle “aree attività a rischio”;
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello mediante aggiornamenti;
- determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con i Responsabili delle funzioni della Società gli strumenti per l’attuazione del Modello e verificarne di continuo l’adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello.

3. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

3.1 SISTEMA DELLE DELEGHE.

I dati afferenti il sistema delle deleghe in vigore devono essere tenuti costantemente aggiornati e devono essere costantemente trasmessi all’Organismo di Vigilanza.

A tal proposito si evidenzia che l’Amministratore Unico, in ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

3.2 SEGNALAZIONI DI ESPONENTI DELLA SOCIETÀ, DIPENDENTI E TERZI.

All'interno della Società dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza qualunque informazione di fonte interna o esterna attinente l'attuazione del Modello nelle "aree di attività a rischio".

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società sono obbligati ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare ex D.Lgs. n. 231/2001. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; qualora dovessero rivelarsi infondate per dolo o colpa grave troveranno applicazione le sanzioni disciplinari previste nel sistema disciplinare del presente modello.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- sono raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello e comunque non in linea con regole di condotta adottate dalla Società;
- il dipendente e gli altri destinatari del Modello che debbano segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o violazioni (o presunte violazioni) del Modello riferiscono direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- qualora la segnalazione venisse effettuata dal dipendente al superiore gerarchico oppure, anche da parte degli altri soggetti destinatari, all' Amministratore Unico o ad altri organi o soggetti, questi ultimi riferiscono senza ritardo all'Organismo di Vigilanza;
- è in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, sia nella fase della segnalazione che in quella dell'istruttoria che in caso di comunicazione della segnalazione, anche attraverso l'attribuzione di codici sostitutivi dei dati

identificativi; l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e salvo che la rivelazione non sia obbligatoria per legge o per provvedimento dell'autorità;

- La Società rende disponibile almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Più in particolare la Società, dotata del sito web ospitato su server con protocollo di sicurezza HTTPS, ha previsto specifica sezione nel menù principale del sito dal titolo "Segnalazioni D.Lgs 231". All'interno di tale sezione è presente un form con un unico campo dove può essere inserito il testo della segnalazione. Una volta premuto il tasto "Invia", presente sotto al form, il messaggio viene inviato come mail all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza al quale ha accesso solo ed esclusivamente il predetto OdV. Nel form e nella mail successivamente generata non è presente alcuna informazione identificativa del segnalante.
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione, nell'ambito delle procedure e degli strumenti messi a disposizione dalla Società, delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

3.3 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI.

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza note informative concernenti:

- notizie relative ai procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al decreto, a carico della Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli organi direttivi e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto;
- rapporti preparati dai Responsabili delle varie funzioni della Società dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate e delle eventuali archiviazioni.

PARTE QUARTA—IL CODICE ETICO

1. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL CODICE ETICO.

Il Codice Etico (all. n. 2 della Parte Generale) contiene i principi e le regole etiche il cui rispetto è indispensabile ai fini di una efficace prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Alle violazioni delle regole comportamentali previste dal Codice Etico sono collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

PARTE QUINTA—IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso (all. n. 3 della Parte generale).

Giova rilevare che l'applicazione dei provvedimenti disciplinari interni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca anche reato, non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il fondamento normativo del sistema disciplinare è rintracciabile nell'art. 6, 2° co., del D.Lgs. n. 231/2001, il quale, infatti, stabilisce che l'impresa ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"*.

PARTE SESTA—FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. COMUNICAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL MODELLO AI DIPENDENTI.

L'informazione e la formazione del personale della SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. circa il contenuto e l'attuazione del Modello risulterà così articolata:

1) Informazione:

- consegna al personale di una nota informativa esplicativa della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231/2001 e del piano di informazione e formazione predisposto dalla SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.;
- affissione in bacheca di un estratto del Modello, del codice etico e del sistema disciplinare;
- pubblicazione di un estratto sul sito Internet della Società;

- inoltro del Modello al personale tramite posta elettronica; il personale privo di casella di posta elettronica potrà visionare ed eventualmente estrarre copia del modello presso la segreteria della Società dove ne è custodita una copia.

2) Formazione:

- seminario iniziale di formazione per il personale dirigente/dipendente;
- circolari di aggiornamento quando necessario;
- ulteriori attività formative per i nuovi assunti.

La formazione e l'informazione del personale è operata dalla Direzione della Società di concerto con l'Organismo di Vigilanza ed è obbligatoria pena l'irrogazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare.

Il personale dirigente/ dipendente dovrà:

- conoscere i contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- segnalare eventuali lacune e incongruenze riscontrate nel Modello.